REGOLAMENTO (CE) N. 50/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione [2] riguarda in particolare un contingente annuo per il burro, non ripartito nel corso dell'anno. Per permettere uno scaglionamento equilibrato delle importazioni nell'ambito del suddetto contingente nel corso dell'anno e garantire in questo modo un adeguato approvvigionamento del mercato interno, è opportuno ripartire il contingente in due quantitativi semestrali, tenendo conto dell'andamento storico delle importazioni di tale prodotto nell'arco del periodo coperto dal contingente.

(2) Il capo I del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano in gennaio e in luglio di ogni anno. Nella prospettiva dell'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1º maggio 2004, è opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori di tali paesi, di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data. A tal fine, occorre limitare i quantitativi da aprire nel gennaio 2004 ai quantitativi equivalenti al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2004. Tale ripartizione non deve tuttavia applicarsi ai contingenti che vertono sull'anno civile, se caratterizzati da una sottoutilizzazione nel corso di precedenti periodi.

(3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo [3], è opportuno aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

(4) Per garantire l'informazione sull'andamento della composizione dei formaggi importati nell'ambito dei vari contingenti, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2535/2001 fa obbligo all'operatore di indicare determinati tenori nella dichiarazione di importazione. Se i tenori indicati superano quelli figuranti nell'allegato XIII dello stesso regolamento, le autorità competenti sono tenute ad informarne la Commissione. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione, dopo l'imposizione del suddetto obbligo, denotano una certa stabilità della composizione dei formaggi importati, tenendo conto del tipo e dell'origine del formaggio. Le comunicazioni costituiscono un onere di lavoro considerevole per i servizi doganali e per la Commissione e comportano la trasmissione di un gran numero di documenti, a fronte di superamenti poco significativi dei tenori di base, nella maggior parte dei casi. Appare pertanto opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui i tenori siano anormalmente elevati, adattando i relativi valori nell'allegato XIII. D'altro canto, per talune categorie di formaggi non è molto utile ottenere comunicazioni in merito al superamento dei tenori fissate nell'allegato XIII, in quanto la loro variazione rimane entro i limiti delle forcelle fissate nella designazione degli stessi prodotti nella nomenclatura combinata. Appare pertanto opportuno sopprimere le comunicazioni per tali prodotti.

(5) La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al nuovo organismo emittente. È pertanto necessario aggiornare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6) Nella prospettiva delle prossime adesioni del 1º maggio 2004, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 la durata di validità dei titoli utilizzati per le importazioni originarie dei nuovi Stati membri. È quindi opportuno derogare all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

[2] GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2003 (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 19).

[3] GU L 152 del 22.6.2003, pag. 22.

(7) La ripartizione in quantitativi semestrali del contingente per il burro di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 ha un'incidenza sul ritmo di emissione dei certificati IMA 1 da parte dell'organismo emittente del paese terzo interessato. Per permettere alle autorità competenti di tale paese e agli operatori interessati di prendere conoscenza di tale modifica prima della sua applicazione e nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, occorre prevedere un periodo sufficiente tra il momento della pubblicazione e quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente. Analogamente, poiché gli organismi emittenti dei paesi terzi possono già rilasciare a partire dal 1º novembre 2003 i certificati IMA 1 per il 2004, è opportuno autorizzare il rilascio dei titoli di importazione per tutti i certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente.

(8) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 24, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»

2) All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:

a) a partire dal 1º novembre di ogni anno, validi a partire dal 1º gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;

b) a partire dal 1º maggio di ogni anno, validi a partire dal 1º luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.»

3) L'allegato I è modificato come segue:

a) la parte I.A è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

b) alla parte I.B i punti 5, 6 e 10 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

c) le parti I.F e I.H sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

4) Nell'allegato III.A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

5) Nell'allegato XII, i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda sono sostituiti dal testo seguente:

«Denominazione	Indirizzo
New Zealand Food Safety Authority	South Tower 68-86 Jervois Quay PO Box 2835 Wellington Nueva Zelanda Tel. (64-4) 463 2500 Fax (64-4) 463 2501»

6) L'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli scade il 30 aprile 2004 per:

a) le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.B, punti 1-4 e 7-10;

b) le importazioni originarie dei nuovi Stati membri nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.A.

Articolo 3

In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, per il 2004 e per il contingente n. 09.4589 possono essere rilasciati titoli d'importazione su presentazione di certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente il giorno in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 1, 2 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 3 si applicano a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 3, 5 e 6 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«I.A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1° gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1° maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Tutti i paesi terzi	68 000	22 667	11 333	47,50
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	Tutti i paesi terzi	10 000 in equivalente burro	3 333	1 667	94,80
09.4591	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	Tutti i paesi terzi	5 300	1 767	883	13,00
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	Tutti i paesi terzi	18 400	6 133	3 067	71,90
	0406 90 13	Emmental					85,80
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	Tutti i paesi terzi	5 200	1 733	867	71,90
	0406 90 15	Gruyère, Sbrinz					85,80
09.4594	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (2)	Tutti i paesi terzi	20 000	6 667	3 333	83,50
09.4595	0406 90 21	Cheddar	Tutti i paesi terzi	15 000	5 000	2 500	21,00

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1º gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1º maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4596	ex 0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	Tutti i paesi terzi	19 500	6 500	3 250	92,60
	ex 0406 10 80						106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere					94,10
	0406 30 31	Altri formaggi fusi					69,00
	0406 30 39						71,90
	0406 30 90						102,90
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata					70,40
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell					85,80
	0406 90 18	Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or e tête de moine					75,50
	0406 90 23	Edam					
	0406 90 25	Tilsit					
	0406 90 27	Butterkäse					
	0406 90 29	Kashkaval					
	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala					
	0406 90 33	Feta, altri					
	0406 90 35	Kefalotyri					
	0406 90 37	Finlandia					
	0406 90 39	Jarlsberg					
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala					
	ex 0406 90 63	Pecorino					94,10
	0406 90 69	Altri					
	0406 90 73	Provolone					75,50
	ex 0406 90 75	Caciocavallo					
	ex 0406 90 76	Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø					
	0406 90 78	Gouda					

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese d'origine	Contingente annuo	Contingente dal 1º gennaio al 30 aprile 2004	Contingente dal 1º maggio al 30 giugno 2004	Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
09.4596 *(segue)*	ex 0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin					
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey					
	0406 90 82	Camembert					
	0406 90 84	Brie					
	0406 90 86	Superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %					
	0406 90 87	Superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %					
	0406 90 88	Superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %					
	0406 90 93	superiore al 72 %					92,60
	0406 90 99	Altri					106,40

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

ALLEGATO II

«I.B

5. **Prodotti originari della Romania**

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)			
				Contingente annuo	dall'1.1.2004 al 30.4.2004	dall'1.5.2004 al 30.6.2004	Aumento annuo dal 1º luglio 2004
09.4758	0406	Formaggi e latticini (2)	Esenzione	2 600	867	433	200

6. **Prodotti originari della Bulgaria**

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi (in tonnellate)			
				Contingente annuo	dall'1.1.2004 al 30.4.2004	dall'1.5.2004 al 30.6.2004	Aumento annuo dal 1º luglio 2004
09.4675	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39		Esenzione	500	167	83	0
09.4660	0406	Formaggi e latticini (2)	Esenzione	6 400	2 133	1 067	300

10. **Prodotti originari della Slovenia**

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1) (2)	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantitativi annui (in t)		Quantitativi 2004 (in t)
				a partire dall'1.1.2003	Quantitativi aperti nel 2003	Aperti in gennaio 2004
09.4086	0402 10 0402 21		20 %	1 500	1 500	750
09.4087	0403 10		20 %	750	750	375
09.4088	0406 90		esenzione	600	450	450 (= 300 + 150)»

ALLEGATO III

«I.F

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALLEGATI II E III DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantitativi dei contingenti				
				Contingente 2003/2004				2004 e successivi dal 1º luglio al 30 giugno 2007
				Totale	dall'1.7 al 31.12.2003	dall'1.1 al 30.4.2004	dall'1.5 al 30.6.2004	
09.4155	ex 0401 30 0403 10	Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % Jogurt	Esenzione	2 000	1 000	667	333	2 000

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Quantitativi dei contingenti							
				Contingente 2003/2004				2004	2005	2006	a partire dal 1º giugno 2007
				Totale	dall'1.7 al 31.12.2003	dall'1.1 al 30.4.2004	dall'1.5 al 30.6.2004	dal 1º luglio al 30 giugno		dal 1º luglio al 31 maggio	
09.4156	ex 0406	Formaggi diversi da quelli figuranti nell'allegato II D	Esenzione	4 250	2 125	1 417	708	5 500	6 750	7 646	illimitato

I.H

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO I DELL'ACCORDO CON IL REGNO DI NORVEGIA

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci [1]	Dazio doganale	Contingente				
				Annuo	Semestrale	2003/2004		
						Semestrale dal 1º luglio al 31 dicembre 2003	Dal 1º gennaio al 30 aprile 2004	Dal 1º maggio al 30 giugno 2004
09.4781	ex 0406 90 23 0406 90 39 ex 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	Edam norvegese Jarlsberg Gouda norvegese Altri formaggi	Esenzione	3 467	1 733,5	1 733,5	1 155,7	577,8

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio doganale	Contingente				
				Annuo	Semestrale	2003/2004		
						Semestrale dal 1º luglio al 31 dicembre 2003	Dal 1º gennaio al 30 aprile 2004	Dal 1º maggio al 30 giugno 2004
09.4782	0406 10	Formaggi freschi	Esenzione	533	266,5	266,5	177,7	88,8

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»

ALLEGATO IV

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t)	Contingente massimo gennaio-giugno (in t)	Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)	Regole per la compilazione dei certificati
«09.4589	ex 0405 10 11 ex 0405 10 19	Burro, di età non inferiore a sei settimane a vente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricado utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto	Nuova Zelanda	76 667	42 167	86,88	Cfr. allegato IV»
	ex 0405 10 30	Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati "Ammix" e "Spreadable")					

ALLEGATO V

«ALLEGATO XIII

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Tenore in peso (%) della sostanza secca	Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca	Tenore di materie grasse in peso (%)
0406 10 20	Formaggi freschi	58	71	
0406 30	Formaggi fusi	—	56	—
0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	65	52	
0406 90 13	Emmental	65	48	
0406 90 21	Cheddar	65	52	
0406 90 23	Edam	58	44	
0406 90 69	Formaggi a pasta dura	65	40	
0406 90 78	Gouda	59	50	
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, ecc.	64	52	
0406 90 99	Altri formaggi			42

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa.»